

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 918**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CARUSO Luigi e FOLLIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996**

—————

Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 73, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sanziona con la reclusione da otto a venti anni i delitti ivi contemplati, relativi alle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 del medesimo testo unico (eroina, cocaina e simili).

Il comma 5 prevede, invece, per i fatti di «lieve entità», una pena che va da uno a sei anni.

La pratica giudiziaria ha limitato, giustamente, l'applicazione del comma 5 e, dunque, della circostanza attenuante ad effetto speciale e della conseguente sanzione ridotta, ai casi in cui la sostanza stupefacente sequestrata abbia un principio attivo di qualche centinaio di milligrammi.

Non sono pochi i casi in cui, con un principio attivo di un grammo, si è applicato il comma 1 e, cioè, il minimo edittale di otto anni!

Alcune pronunce di giudici di merito e, più raramente, della Corte Suprema hanno tentato di porre rimedio alla evidente sproporzione tra fatto-reato e sanzione, ricorrendo ad una forzatura del dato testuale.

Il problema ha angustiato e continua ad angustiare avvocati e magistrati che si trovino ad affrontare nelle aule giudiziarie la materia in questione.

Appare veramente singolare ed iniquo punire con lo stesso minimo edittale chi sia tro-

vato in possesso (ovviamente fuori dai casi di destinazione della sostanza al proprio consumo personale) di due-tre grammi puri di eroina o cocaina (fatto tecnicamente non inquadabile nella fattispecie attenuata di cui al comma 5) e chi ne detenga, invece, uno o due chilogrammi!

Si consideri, poi, come la pena minima di otto anni prevista dal comma 1 dell'articolo 73 sia superiore al minimo edittale previsto per reati di grande allarme sociale, quali la rapina aggravata (anni quattro e mesi sei), l'estorsione aggravata (anni sei) e, addirittura, il tentato omicidio (anni sette)!

Il problema potrebbe agevolmente risolversi tornando al minimo edittale di quattro anni (previsto, peraltro, dalla vecchia disciplina: articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685), che ben consentirebbe al giudice di adeguare la sanzione alla concreta entità del fatto, togliendolo dall'imbarazzante situazione di dover scegliere tra l'applicare correttamente la legge commettendo un'ingiustizia o il rendere giustizia forzando il dato testuale per poter concedere l'attenuante speciale).

Spaziando da un minimo edittale di quattro anni ad un massimo di venti, il giudice, infatti, avrebbe gli strumenti adeguati per sanzionare in modo corretto fatti che, pur essendo tutti di non «lieve entità», non sono certamente tutti di eguale gravità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 73 del testo unico approvato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni».

